



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione Culturale EnnePI

Il giorno 24 novembre 2025, presso la sede dell'Associazione in Teramo, al numero 36, di Via Po, a seguito di regolare convocazione scritta a cura del Presidente, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-1) aggiornamento dello Statuto a seguito delle osservazioni dell'Ufficio Abruzzo RUNTS ;

Sono presenti i sottoelencati Soci:

Nicolò Piantieri Presidente

Martina Gasparroni Vice-Presidente

Mimma Presutti Segretaria

Francesca De Lisi

Edgardo Piantieri

Il presidente Nicolò Piantieri, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dei Componenti, apre la riunione invitando la Segretaria a redigere il verbale.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che a seguito della richiesta di iscrizione (codice pratica 22955099), al RUNTS, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficio Abruzzo ai fini dell'istruttoria al RUNTS ha richiesto di apportare modifiche allo Statuto vigente.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera: l'aggiornamento dello Statuto così richiesto dall'Ufficio Abruzzo RUNTS che si allega come allegato "A".

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, alle ore 21:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Mimma Presutti

Il Presidente
Nicolò Piantieri



DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
Ufficio Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 26/11/2025

al n° 758 serie 3

Veramento di € effettuato il m

Il Funzionario
Sulpizio Massimiliano

*Firma su delega del Direttore Provinciale, GABRIELE MARINI



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EnnePi"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 106/2016 e del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione culturale denominata: "Associazione Culturale EnnePi", con sede legale in Via Po n. 36, nel Comune di Teramo.

1.2 La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Associazione Culturale EnnePi Ente del Terzo Settore".

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione culturale ENNEPI è autonoma, libera, apolitica, non ha scopo di lucro, ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.1 -ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D.Lgs.117/2017, svolgendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. rispetto a quelle di interesse generale. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

-promuove la realizzazione di iniziative, culturali, sportivi educativi e formativi, di promozione turistica, informativi, di divulgazione, di ricerca e di aggiornamento al Turismo responsabile, attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali e ambientali, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato, elaborazione e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo, da promuovere anche attraverso anche pagine social e siti internet;

-promuove e sviluppa l'associazionismo in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

-promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici ed offrendo un servizio guide;

-promuove intrattenimenti, proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;

-sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare i minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazioni di eventi e manifestazioni allo scopo promosse;

ART. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

-Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
 - c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 4 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui all'art.8 comma 1, del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono ammessi all' Associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto.

E' ammessa l'adesione all'associazione sia da parte di persone fisiche, sia da parte di Enti del Terzo Settore privi di scopo di lucro. Eventuali persone giuridiche di natura commerciale o enti pubblici possono essere ammessi solo a condizione che non esercitino, neppure indirettamente, controllo o influenza dominante sull'ente, né in sede gestionale né in sede assembleare.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va opportunamente motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Le deliberazioni degli organi sociali sono sempre adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci che sono persone fisiche o da ETS privi di scopo di lucro.

Sono previste 3 categorie di Soci:

- Ordinari (coloro che aderiscano accettandone finalità e scopi e impegnandosi a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto)
- Sostenitori (coloro che oltre a aderire all'Associazione accettandone finalità e scopi e impegnandosi a partecipare alle attività sociali, intendano erogare contribuzioni volontarie straordinarie)
- Onorari (coloro ai quali viene conferita tale qualifica vitalizia dall'Assemblea per meriti particolari: meriti acquisiti a favore dell'Associazione e, più in generale, meriti acquisiti per l'impegno profuso in direzione di una effettiva accessibilità degli ambienti, del patrimonio storico, artistico e culturale e per lo sviluppo di un turismo di qualità accessibile a tutti)

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

Il numero dei Soci ordinari, sostenitori e onorari è illimitato. I Soci, ad esclusione di coloro ai quali è stata conferita la qualifica di onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio direttivo.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; nel caso di persone giuridiche o Enti tale diritto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, come previsto dal D.lgs 117/2017, in particolare:

- il libro degli associati
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea
- il libro del consiglio direttivo
- il registro dei volontari (se tenuto)

Le convocazioni assembleari devono essere fatte per iscritto ai Soci e, nella stessa maniera, devono essere resi pubblici gli atti e le deliberazioni relative. L'esercizio elettorale è libero e rispondente al principio del voto singolo.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

L'Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze e nel caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge.

I Soci ordinari e sostenitori devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio direttivo). In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell'Associazione, il Socio può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione hanno struttura democratica e sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Possono essere eletti e nominati agli Uffici e alle Cariche Sociali tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipino attivamente alla vita associativa.

Gli incarichi associativi sono assunti e assolti a totale titolo gratuito.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti all'Associazione anteriormente alla data di convocazione. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante **l'invio di lettera semplice, e-mail, sms o WhatsApp da inviare almeno 6 giorni prima** di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento

dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I compiti dell'Assemblea:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
3. approva il bilancio
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
5. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei Soci. L'Assemblea potrà svolgersi anche in modalità di tele conferenza mediante tecnologia informatica adeguata. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio, in quanto espressione della volontà dell'Assemblea dei Soci, è il massimo organo di rappresentanza e controllo dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è formato da un numero compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni;

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, e a mero titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione; dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio direttivo ed è munito di ogni più ampia facoltà per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può essere sostituito da un Vice Presidente, da lui designato.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART.13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

13.1 Libri sociali:

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

ART.14 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea. 10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. 10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta. 10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

ART. 16 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.17 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

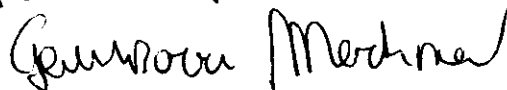
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile.

Firmato:

Nicolò Piantieri



Martina Gasparroni



Mimma Presutti



Francesca DE Lisi



Edgardo Pianteri

